

Cass. pen., Sez. V, Sent. Ord., (data ud. 29/10/2025) 29/10/2025, n. 39106, in  
<https://www.cortedicassazione.it>

*“La Corte territoriale ha reiterato l’errore già rilevato con la prima pronuncia di annullamento: ha dato per presupposta la solvibilità dell’imputato (sulla base di mere potenzialità lavorative) e, da tale indimostrata premessa, ha tratto la conseguenza della colpevolezza, valorizzando l’omessa richiesta di rateizzazione. Ma, come si era già chiarito, l’omessa attivazione per ottenere un beneficio (la rateizzazione) può essere sintomo di volontà colpevole solo se si accerta che il soggetto era effettivamente in grado di sostenere quel pagamento, sebbene rateizzato. Laddove, invece, la condizione economica sia tale da non permettere alcun esborso, l’inerzia del soggetto è circostanza neutra, inidonea a fondare un giudizio di rimproverabilità”.*

## OMESSO PAGAMENTO DELLA CAUZIONE (ART. 76, CO. 4, D. LGS. N. 159/2011) E ACCERTAMENTO DEL DOLO. BREVI OSSERVAZIONI SULLA MANCATA APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DALLA CORTE IN SEDE RESCIDENTE

Elio Lo Monte\*

1.- Con sentenza del 24 febbraio 2025, la Corte d’appello di Caltanissetta, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di legittimità, confermava la decisione emanata dal Tribunale di Enna, appellata dall’imputato, di condanna del medesimo alla pena di giustizia, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L’imputato era stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 76, co. 4, del d. lgs. n. 159/2011, in quanto soggetto sottoposto a misura di prevenzione, per non aver ottemperato al versamento della cauzione in favore della Cassa delle ammende nel termine stabilito. In sede rescindente si è chiesto al giudice del rinvio di colmare alcune lacune motivazionali e verificare, anche attraverso opportuni approfondimenti istruttori, se le concrete condizioni economiche dell’imputato gli consentissero il pagamento della cauzione (pure in forma rateale), requisito essenziale affinché l’inadempimento potesse essere ritenuto rimproverabile sul piano soggettivo. Nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale ha ritenuto che l’imputato ben avrebbe potuto reperire un’occupazione lavorativa, avendone piena capacità, come emerso dall’istruttoria dibattimentale espletata o, comunque, continuare a dedicarsi all’attività di coltivazione del fondo rustico che lo stesso, nell’istanza di autorizzazione rivolta al Tribunale (sezione Misure di Prevenzione) aveva definito come il proprio “mezzo economico di sostentamento”.

La decisione della Corte territoriale veniva impugnata dall’imputato evidenziando vizi motivazionali e violazioni di legge per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché per violazione degli obblighi motivazionali discendenti dall’art. 125 c.p.p. In altri termini, la difesa dell’imputato eccepiva l’omessa applicazione delle direttive impartite dalla Corte di legittimità in sede rescindente per aver la Corte di appello, nel confermare la pronuncia di primo grado, valorizzato – sul piano del dolo dell’omesso pagamento della cauzione – la mancata istanza di rateizzazione della somma, la mancata ricerca di un’occupazione lavorativa ovvero la mancata coltivazione di un terreno agricolo nella sua disponibilità.

La difesa dell’imputato eccepiva illogicità manifesta di tale motivazione, in quanto fondata su un uso arbitrario delle presunzioni non ancorate a dati oggettivi.

---

\* Professore Ordinario di Diritto penale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell’Università degli Studi di Salerno.

Il ricorrente sottolineava – supportando le proprie censure con richiami alla giurisprudenza di legittimità – come il dolo nell’inadempimento all’obbligo di pagamento della cauzione dovesse essere accertato sulla base di elementi concreti e attuali, e non meramente ipotetici. La Corte d’appello, pertanto, avrebbe omesso qualsivoglia concreta verifica al riguardo, affermando la solvibilità dell’imputato, nonostante questi avesse dimostrato di essere stato agli arresti domiciliari e di aver percepito un reddito di pochi euro nel periodo in questione. La Corte territoriale avendo, dunque, disatteso le direttive impartite dalla sentenza rescindente si chiede l’annullamento della sentenza impugnata.

2.- La Corte di Cassazione ritiene il ricorso fondato allineandosi, in tal modo, ad un precedente orientamento (Cass. pen., Sez. I, 29/10/2019, n. 51874) secondo il quale non è configurabile l’elemento psicologico del reato di cui all’art. 76, co. 4, d.lgs. n. 159/2011 nel caso in cui l’omesso deposito della cauzione dipenda da mancanza di disponibilità economica del sottoposto, trattandosi di condotta allo stesso non rimproverabile.

Nello specifico i giudici di legittimità rimarcano le ragioni che hanno portato a censuare la decisione di merito laddove aveva desunto la colpevolezza dalla mera omessa richiesta di rateizzazione del pagamento, senza prima accettare se l’imputato versasse in una condizione di insolvibilità tale da non consentirgli di far fronte neppure ad un pagamento rateale. Il giudice del rinvio era stato, pertanto, investito di uno specifico mandato: verificare, anche attraverso opportuni approfondimenti istruttori, se le concrete condizioni economiche dell’imputato gli consentissero il pagamento della cauzione, pure in forma rateale, condizione ritenuta essenziale affinché l’inadempimento possa essere ritenuto rimproverabile sul piano soggettivo. La Corte territoriale, quale giudice di rinvio, è venuta meno alle indicazioni dei giudici di legittimità e, in particolare, non ha adempiuto all’onere motivazionale, incorrendo nuovamente nei vizi già censurati e disattendendo le chiare direttive impartite. Il giudice di merito pur dando atto del *dictum* della sentenza rescindente, si è limitato a confermare la condanna sulla base di un impianto argomentativo che si risolve non in dati certi, ma in una mera ipotesi di presunzione di solvibilità, fondata su elementi congetturali e non su quella «verifica puntuale e documentata» che era stata richiesta.

Le motivazioni della Corte territoriale vengono ritenute manifestamente illogiche in quanto elusive delle attività conoscitive indicate in sede rescindente. Affermare che l’imputato «avrebbe potuto reperire un’occupazione» – secondo i giudici di legittimità – non equivale ad accettare che l’abbia reperita effettivamente e che ne abbia tratto un reddito sufficiente a pagare (oltre il proprio sostentamento, ed eventualmente quello dei suoi familiari) anche la cauzione in questione o che lo avrebbe potuto comunque fare nel breve volgere di pochi giorni. Basare la decisione sulla possibile richiesta di rateizzazione, si risolve, nuovamente, in una congettura priva di riscontro, inidonea a provare alcunché sul reddito dell’obbligato e a dimostrare che questi fosse in grado di evadere l’obbligo, ancorché rateizzato. Conclude il supremo Collegio che tale comportamento finisce per reiterare l’errore precedentemente evidenziato con la prima pronuncia di annullamento: la Corte territoriale ha dato per presupposta la solvibilità dell’imputato (sulla base di mere potenzialità lavorative) e, da tale indimostrata premessa, ha tratto la conseguenza della colpevolezza, valorizzando l’omessa richiesta di rateizzazione. Ma, come si era già chiarito, l’omessa attivazione per ottenere un beneficio (la rateizzazione) può essere sintomo di volontà colpevole solo se si accetta che il soggetto era effettivamente in grado di sostenere quel pagamento, sebbene rateizzato. Laddove, invece, la condizione economica sia tale da non permettere alcun esborso, l’inerzia del soggetto è circostanza neutra, inidonea a fondare un giudizio di rimproverabilità (così al punto 5 del “Considerato in diritto”).

3.- La decisione della Corte va certamente condivisa perché ribadisce due principi di sicura rilevanza: a) l’impossibilità di fondare un giudizio di rimproverabilità per il soggetto che si trova

nella oggettiva situazione di far fronte al dovuto; b) l'accertamento della volontà di non adempiere, che non può essere ancorato a presunzioni. Sotto quest'ultimo aspetto occorre, allora, un'indagine finalizzata a verificare le reali condizioni reddituali del "debitore" che non possono rinvenirsi attraverso ipostatizzazioni.

Si tratta, a ben vedere, di valutare il concreto comportamento tenuto dall'agente; si tratta di un meccanismo non nuovo già utilizzato nell'ambito del settore tributario dove la giurisprudenza – seppure nell'ambito di orientamenti sfavorevoli al contribuente – si è soffermata, in ipotesi di omesso versamento delle ritenute certificate per mancanza di liquidità, sull'assenza di dolo o sull'assoluta impossibilità di assolvere all'obbligazione tributaria per la crisi di liquidità. Occorrono, però, determinate condizioni: a) la non imputabilità all'imprenditore della crisi che avrebbe improvvisamente investito l'azienda; b) che tale stato di crisi non poteva essere convenientemente contrastato attraverso il ricorso, da parte dell'imprenditore, ad adeguati strumenti da verificare in concreto. Nel reato di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis d. lgs. n. 74 del 2000), la colpevolezza del sostituto di imposta non è esclusa dalla crisi di liquidità intervenuta al momento della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'esercizio precedente, a meno che l'imputato non dimostri che le difficoltà finanziarie non siano a lui imputabili e che le stesse, inoltre, non possano essere altrimenti fronteggiate con idonee misure anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale (Cass. pen. n. 5467 del 4 febbraio 2014). Nell'ambito di siffatta impostazione, a ben vedere, si è mossa anche la Corte di legittimità in tema di omesso pagamento della cauzione.

**Abstract.-** La Corte di Cassazione sostiene, condivisibilmente, che, qualora la condizione economica sia tale da non permettere alcun esborso, l'inerzia del soggetto è circostanza neutra, inidonea a fondare un giudizio di rimproverabilità. L'accertamento della volontà di non adempiere non può essere ancorato a presunzioni ma occorre un'indagine finalizzata a verificare le reali condizioni reddituali del "debitore" che non possono rinvenirsi attraverso semplicistiche presunzioni.

*The Court of Cassation argues, quite rightly, that if the economic situation is such that no payment can be made, the subject's inaction is a neutral circumstance, unsuitable for establishing culpability. The determination of the intention not to comply cannot be based on assumptions, but requires an investigation aimed at verifying the actual income conditions of the "debtor", which cannot be ascertained through simplistic assumptions.*